

SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 4 - Criteri Verdi

1. Oggetto dell'iniziativa

Oggetto della gara è l'affidamento del Servizio Integrato Energia e dei Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, quali definite ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 165/2001, nonché per gli altri soggetti legittimati ad utilizzare la Convenzione ai sensi della normativa vigente (di seguito per brevità Amministrazioni), alle condizioni tutte espressamente stabilite nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Convenzione e relative Condizioni generali.

In particolare, come specificato nel Capitolato Tecnico, i servizi oggetto di gara sono:

- Servizio Energia "A", così come definito dall'art. 1, comma 1, lettera p) del DPR 412/93 e dal D.lgs. 115/2008 Allegato II e s.m.i.. Il servizio oggetto dell'appalto include le seguenti attività:
 - fornitura del vettore energetico per gli Impianti di Climatizzazione Invernale e Termici integrati, provvedendo alla voltura dei contratti di fornitura;
 - gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli Impianti per la Climatizzazione Invernale e delle apparecchiature ivi compresa l'assunzione del ruolo di Terzo Responsabile;
 - gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli Impianti Termici integrati alla Climatizzazione Invernale atti alla produzione di fluidi caldi (impianti di produzione Acqua Calda Sanitaria, Acqua Surriscaldata e Vapore e impianto Idrico-Sanitario);
 - reperibilità e pronto intervento;
- Servizio Energetico Elettrico "B", include le seguenti attività:
 - fornitura del vettore energetico per gli Impianti Elettrici e di Climatizzazione Estiva, provvedendo alla voltura dei contratti di fornitura e garantendo la continuità del servizio;
 - gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli Impianti Elettrici e/o degli Impianti per la Climatizzazione Estiva;
 - reperibilità e pronto intervento;
- Servizio Tecnologico Climatizzazione Estiva "C", include le seguenti attività:
 - gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli Impianti per la Climatizzazione Estiva;
 - reperibilità ed il pronto intervento.
- Servizio Tecnologico Impianti Elettrici "D", include le seguenti attività:
 - gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli Impianti Elettrici,
 - reperibilità ed il pronto intervento.
- Servizio Energy Management "E", include le seguenti attività:

- Realizzazione degli Interventi di riqualificazione energetica;
 - installazione, gestione e manutenzione del Sistema di controllo e monitoraggio;
 - installazione, gestione e manutenzione del Sistema di gestione e monitoraggio a distanza degli impianti;
 - elaborazione della Diagnosi Energetica;
 - elaborazione e aggiornamento della Certificazione energetica.
- Servizi di Governo "F", include le seguenti attività:
- implementazione, gestione e manutenzione del Sistema Informativo;
 - costituzione e gestione dell'Anagrafica Tecnica;
 - implementazione e gestione del Call Center;
 - Programmazione e Controllo Operativo.

2. Conformità ai Criteri Ambientali Minimi emanati dal MATTM

Il Fornitore deve fornire ed installare, all'interno ed all'esterno di ciascun edificio, apposite **targhe/cartelloni che informino i dipendenti ed il pubblico che il servizio Energia ed il Servizio Energetico Elettrico sono erogati nel rispetto dei CAM**. Tali targhe/cartelloni devono riportare almeno le seguenti informazioni: 1) estremi del DM di approvazione del CAM 2) valore dei consumi energetici annui distinti per singola fonte energetica 3) fonti energetiche utilizzate nell'appalto.

I prodotti per l'igiene utilizzati per il servizio di pulizia, quali i detergenti multiuso destinati alla pulizia di ambienti interni utilizzati dal Fornitore devono essere conformi ai Criteri Ambientali Minimi adottati dal Ministero dell'ambiente con DM del 24 maggio 2012 e s.m.i..

Il testo dei CAM è disponibile sul sito <http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore>

3. Aspetti e impatti ambientali considerati

L'iniziativa attribuisce particolare rilevanza all'uso efficiente delle risorse considerando l'impatto sui consumi energetici derivanti da inefficienze nelle prestazioni del sistema edificio impianto, i maggiori consumi di energia derivanti da una sua non corretta gestione e manutenzione, il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera degli impianti. Considerata tale premessa l'iniziativa:

- promuove la fornitura di Energia Elettrica Verde per una quota di consumo energetico elettrico (inteso come quantità di vettore elettrico) pari o superiore al 50% del consumo previsto nel PTE allegato all'OPF;
- impone al fornitore l'obbligo alla certificazione energetica e al relativo aggiornamento;
- promuove una migliore e più efficiente gestione degli impianti, attraverso l'adozione di sistemi di telecontrollo;
- impone il rispetto della normativa di legge sui limiti emissivi degli impianti gestiti e degli utenti.

Il Fornitore dovrà osservare, ove applicabili, le disposizioni del D.Lgs. 151/2005 e s.m.i., del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. del D.M. 17 dicembre 2009 (SISTRI) recante

l'istituzione del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e s.m.i. (ivi incluso il D.L. 31 dicembre 2014 convertito nella legge 27 febbraio 2015 n. 11). Il Fornitore si impegna inoltre ad osservare le disposizioni di cui agli artt. 217 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. incluso il d.lgs. 3/12/2010 n. 205 per quanto riguarda la gestione degli imballaggi. Riguardo alle attività di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, il Fornitore si impegna ad osservare le disposizioni di cui al D.Lgs. 188/2008.

Inoltre, il Fornitore prima di intraprendere qualsiasi attività o intervento manutentivo o di riqualificazione energetica adotta, anche chiedendo preliminarmente informazioni all'Amministrazione, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di componenti tecnologiche oggetto del servizio attivato a potenziale contenuto d'amianto. Nel momento in cui viene rilevata tale presenza, il Fornitore si impegna a segnalare per iscritto all'Amministrazione la presenza di amianto, indicandone: applicazione, ubicazione, tipo di manufatto e suo stato. In tal senso, nell'ipotesi in cui sia prevista la rimozione e la sostituzione dei componenti dell'impianto che contengono amianto (ad es.: guarnizioni dei portelloni di chiusura delle camere di combustione; canne fumarie ecc.) devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- gli interventi di rimozione possono essere affidati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 212 del D.lgs. n. 152/2006, dal D.Lgs. n. 205/2010 e s.m.i;
- l'impresa incaricata dei lavori di rimozione deve predisporre il piano di lavoro da inoltrare all'organo di vigilanza entro le tempistiche previste dal D.lgs. 81/2008, dal D.lgs. n. 106/2009 e s.m.i. avviando le attività esclusivamente qualora ricorrano le condizioni e siano trascorsi i termini previsti dalla normativa di legge;
- la sostituzione dei componenti dell'impianto che contengono amianto deve essere fatta con altri materiali esenti da amianto ed i materiali rimossi/sostituiti devono essere gestiti secondo le modalità previste dal D.lgs. n. 152/2006, dal D.Lgs. n. 205/2010 e s.m.i;
- il Fornitore deve mantenere informata l'Amministrazione sullo stato di avanzamento delle attività rispetto al piano di lavoro definito dall'impresa specializzata;
- al termine degli interventi il Fornitore deve consegnare all'Amministrazione copia di tutta la documentazione predisposta relativamente alla rimozione e smaltimento dei materiali contenenti amianto.

La valutazione della necessità di rimozione delle parti in amianto è rimessa alla ASL competente per territorio secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/2008, dal D.lgs. n. 106/2009 e s.m.i..

4. Criteri obbligatori verdi della fornitura

4.1 Servizio Energia "A"

Ambiti e aspetti		Tipologia di intervento	Dettaglio meccanismo/intervento	Modalità di verifica	Rif. documentale
USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE	Fornitura di Energia	Il Fornitore deve provvedere alla fornitura dei vettori energetici necessari ad alimentare gli impianti asserviti al Servizio Energia "A"	Il Fornitore non deve fornire combustibili fossili solidi o liquidi da utilizzare nell'espletamento del servizio, nei luoghi raggiunti da gasdotto; nei casi in cui il luogo è raggiunto da gasdotto e il sistema edificio-impianti è alimentato da vettore energetico non rispondente a quanto indicato nel Capitolato Tecnico (combustibili fossili solidi o liquidi), il Fornitore, entro la seconda stagione di riscaldamento, deve provvedere al cambio di combustibile ed al passaggio al combustibile gassoso	Impegno contrattuale	Fornitura di energia (par. 7.3) pag. 58 Capitolato tecnico
	GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE Gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti	Per tutta la durata del Contratto, il Fornitore è responsabile della corretta gestione, conduzione e manutenzione e ordinaria e straordinaria degli impianti oggetto dei servizi attivati dall'Amministrazione	Il Fornitore deve: <ul style="list-style-type: none"> rispettare gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 2 luglio 2015, n. 111 e s.m.i. che corregge ed integra il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 39 di recepimento della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas effetto serra nel caso in cui l'impianto rientri nel campo di applicazione previsto dalla normativa Emission Trading; Fornire ed installare, all'interno ed all'esterno di ciascun edificio, apposite targhe/cartelloni che informino i dipendenti ed il pubblico che il servizio Energia ed il Servizio Energetico Elettrico sono erogati nel rispetto dei CAM. Tali targhe/cartelloni devono riportare almeno le seguenti informazioni: 1) estremi del DM di approvazione del CAM 2) valore dei consumi energetici annui distinti per singola fonte energetica 3) fonti energetiche utilizzate nell'appalto 	Il Fornitore deve garantire all'Amministrazione Contraente l'accesso al proprio Sistema Informativo per consentire la verifica dello stato delle attività/interventi	Gestione, conduzione e manutenzione e ordinaria e straordinaria degli impianti (par. 6) pag. 40 Capitolato Tecnico

		<p>Per tutta la durata del contratto il Fornitore è tenuto ad effettuare una corretta manutenzione e ordinaria degli impianti oggetto del servizio ordinato</p>	<p>All'interno del servizio di manutenzione ordinaria rientra il servizio di pulizia. Per pulizia si intende un'azione manuale o meccanica di rimozione di sostanze depositate, fuoriuscite o prodotte dai componenti dell'impianto durante il loro funzionamento ed il loro smaltimento in discarica nei modi conformi alle leggi. Per tutta la durata del contratto il Fornitore avrà l'obbligo di curare la pulizia di tutte le superfici che costituiscono gli involucri esterni degli impianti affidati, nonché di tutti gli ambienti appositamente destinati ad ospitare le apparecchiature connesse al servizio. Stessa considerazione vale per tutte le attrezzature di lavoro e gli arredi affidati al Fornitore per l'espletamento delle sue funzioni; tali attrezzature ed arredi saranno riconsegnati, alla fine del contratto, nello stesso stato in cui si trovavano alla consegna iniziale, fatto salvo il normale deterioramento per uso e vetustà. Per gli stessi fini, il Fornitore dovrà operare, ove necessario, interventi di ripristino edili, meccanici, elettrici compresi ritocchi alle verniciature antiruggine delle parti metalliche di tutti gli impianti. I prodotti per l'igiene quali i detergenti multiuso destinati alla pulizia di ambienti interni utilizzati dal Fornitore devono essere conformi ai Criteri Ambientali Minimi adottati dal Ministero dell'ambiente con DM del 24 maggio 2012 e s.m.i..</p>	<p>Il Fornitore deve garantire all'Amministrazione Contraente l'accesso al proprio Sistema Informativo per consentire la verifica dello stato delle attività/interventi.</p>	<p>Manutenzione e ordinaria (par. 6.2) Capitolato Tecnico pag. 44</p>
--	--	---	--	--	---

	<p>La Manutenzione straordinaria consiste in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manutenzione e di adeguamento: attività/interventi per adeguamento o a modifiche normative e legislative - Manutenzione e sostitutiva: attività/interventi di sostituzione parziale o totale di Unità tecnologiche o elementi tecnici per fine ciclo di vita o per obsolescenza ; - Manutenzione e a richiesta. Attività /interventi a richiesta della Amministrazioni aventi ad oggetto modifiche integrazione degli impianti esistenti 	<p>Se l'intervento di manutenzione straordinaria comporta una riduzione dei consumi energetici, il Fornitore ha l'obbligo a sue cure spese di fare richiesta ed ottenere i titoli di efficienza energetica, di cui ai decreti ministeriali del 20/07/2004 così come modificati ed integrati dai decreti ministeriali del 21/12/2007, per gli interventi dallo stesso realizzati nel corso di validità dei Contratti di Fornitura. I proventi derivanti dalla vendita dei titoli di cui sopra sono nella titolarità dell'Amministrazione per una quota pari al 50% del valore riconosciuta dal Fornitore attraverso l'emissione di note di credito per l'importo corrispondente.</p>	<p>Il Fornitore deve garantire all'Amministrazione Contraente l'accesso al proprio Sistema Informativo per consentire la verifica dello stato delle attività/interventi</p>	<p>Manutenzione straordinaria (par. 6.3) pag. 48 capitolato tecnico</p>
--	--	---	---	---

SERVIZIO DI ENERGY MANAGEMENT	Interventi di riqualificazione energetica	Il Fornitore deve eseguire l'insieme delle attività e/o interventi di riqualificazione energetica del sistema edificio-impianto.	<p>Gli interventi sono proposti dal Fornitore in seguito alle esigenze e/o opportunità energetiche individuate nel corso di sopralluoghi e attività di Check Energetico (Audit Preliminare di Fornitura) o eventualmente durante il contratto di fornitura. Il miglioramento dell'efficienza energetica viene misurato mediante la riduzione del dato di consumo così come descritto al successivo paragrafo 11.2. Affinchè il Fornitore possa individuare e proporre degli interventi di riqualificazione energetica è necessario il rispetto delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ l'intervento proposto deve consentire di individuare in modo chiaro e verificabile il risparmio ottenuto, nonché indicare l'etichettatura energetica comunitaria di cui alla Dir. 2010/30/UE, al D.Lgs. 104/2012 e s.m.i. ○ L'intervento proposto non deve diminuire il servizio e la funzionalità degli impianti, né creare alcun tipo di disagio all'Amministrazione ○ L'intervento proposto deve essere realizzato nel rispetto di tutte le normative vigenti. Se l'intervento necessita di autorizzazioni alla realizzazione da parte di Enti Amministrativi o Enti di controllo (Comuni, Province, regioni, Enti Statali, VV.F, ISPEL, ASL, ecc.), il Fornitore deve farsi carico dell'espletamento delle relative pratiche autorizzative sostenendone i costi e sollevando l'Amministrazione contraente da ogni responsabilità in merito, anche se la stessa Amministrazione risulti titolare delle suddette autorizzazioni. L'inizio delle opere di realizzazione dell'intervento è subordinato al rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie 	Impegno contrattuale	Interventi di riqualificazione energetica (par. 11.1) pag. 73 capitolato tecnico
-------------------------------	---	--	--	----------------------	--

		<p>Il Fornitore, qualora, non fosse presente, è tenuto a realizzare ed installare, a sua cura e spese, un sistema, o un sistema per tipo di impianto, di gestione e monitoraggio a distanza degli impianti coerente con i servizi attivati</p>	<p>Il sistema deve essere in grado di gestire e controllare gli impianti mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> o una o più unità centrale operativa, presso il Fornitore, dotata di personal computer o una o più unità centrale (in sola lettura), presso l'Amministrazione, dotata di personal computer o una o più unità di processo remota dislocata nei vari impianti o più sonde di rilevazione della temperatura interna e dell'umidità relativa del Luogo di Fornitura 	<p>I dati rilevati dal sistema di gestione e monitoraggio a distanza devono essere accessibili, in sola lettura, direttamente dall'Amministrazione al fine di consentirle di verificare il corretto svolgimento dell'attività da parte del Fornitore, di verificare lo stato generale del sistema, lo stato di funzionamento degli impianti e le temperature e l'umidità relativa all'interno dei Luoghi di Fornitura. Inoltre l'Amministrazione deve avere la possibilità di interrogare il database per gli orari di funzionamento e di stampare i dati storici delle grandezze caratteristiche degli impianti o gruppi di essi. Lo stato degli allarmi e la loro gestione deve essere controllabile dall'Amministrazione in tempo reale mentre i dati del sistema devono essere resi disponibili all'interno del sistema informativo (integrato al sistema di Telegestione e Telecontrollo degli impianti termici) e devono essere scaricabili anche attraverso report settimanali.</p>	<p>Telegestione e telecontrollo (par. 11.4) pag. 89 capitolato tecnico</p>
--	--	--	---	--	--

	Certificazione Energetica	<p>Il Fornitore dovrà garantire la produzione di un Attestato di Prestazione Energetica (APE) per ognuno degli edifici e delle unità immobiliari, oggetto del Servizio Energia "A" al momento della sottoscrizione e dell'Ordinativo Principale di Fornitura, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. ed in ottemperanza al Decreto 26 giugno 2015 "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" e s.m.i. e dovrà renderlo disponibile all'Amministrazione Contraente.</p>	<p>L'APE dovrà essere prodotto secondo quanto previsto al D.Lgs. 115/2008, articolo 18, comma 6, secondo le Linee guida nazionali per la Certificazione Energetica degli edifici (DECRETO 26 giugno 2015. Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno del 2009) e secondo le modalità definite dalla normativa cogente a livello regionale. L'APE dovrà essere rinnovato dal Fornitore entro un anno dalla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica (per gli immobili interessati dagli interventi). Il Fornitore si impegna altresì ad aggiornare l'Attestato di Prestazione Energetica, nel corso della durata del contratto, secondo i termini di aggiornamento previsti dalla normativa vigente. La mancata produzione od aggiornamento dell'APE darà luogo all'applicazione della penale di cui al paragrafo 14.</p>	<p>Attestato di certificazione energetico</p>	<p>Certificazione energetica (par. 11.6) pag. 93 capitolato tecnico</p>
--	----------------------------------	--	--	---	---

4.2 Servizio Energetico Elettrico "B"

Ambiti e aspetti		Tipologia di intervento	Dettaglio meccanismo/intervento	Modalità di verifica	Rif. documentale
USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE	Fornitura di Energia elettrica	Il Fornitore deve provvedere alla fornitura dell'energia elettrica necessaria ad alimentare i Punti di Prelievo dei sistemi edificio-impianto (POD), indicati nel PTE allegato all'OPF, unitamente alle caratteristiche richieste per misuratore, tipologie di contratto e fasce orarie di consumo	Il Fornitore deve garantire la fornitura di Energia Elettrica Verde per una quota di consumo energetico elettrico (inteso come quantità di vettore elettrico) pari o superiore al 50% del consumo previsto nel PTE allegato all'OPF	Impegno contrattuale	Fornitura di energia elettrica (par. 8.2) pag. 65 capitolato tecnico
	Gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti	Per tutta la durata del Contratto, il Fornitore è responsabile della corretta gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti oggetto dei servizi attivati dall'Amministrazione	Il Fornitore deve: <ul style="list-style-type: none"> rispettare gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 2 luglio 2015, n. 111 e s.m.i. che corregge ed integra il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 39 di recepimento della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas effetto serra nel caso in cui l'impianto rientri nel campo di applicazione previsto dalla normativa Emissioni Trading Fornire ed installare, all'interno ed all'esterno di ciascun edificio, apposite targhe/cartelloni che informino i dipendenti ed il pubblico che il servizio Energia ed il Servizio Energetico Elettrico sono erogati nel rispetto dei CAM. Tali targhe/cartelloni devono riportare almeno le seguenti informazioni: 1) estremi del DM di approvazione del CAM 2) valore dei consumi energetici annui distinti per singola fonte energetica 3) fonti energetiche utilizzate nell'appalto 	Il Fornitore deve garantire all'Amministrazione Contraente l'accesso al proprio Sistema Informativo per consentire la verifica dello stato delle attività/interventi.	Gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti (par. 6) pag. 40 Capitolato Tecnico

		<p>Per tutta la durata del contratto il Fornitore è tenuto ad effettuare una corretta manutenzione ordinaria degli impianti oggetto del servizio ordinato</p>	<p>All'interno del servizio di Manutenzione Ordinaria rientra il servizio di pulizia. Per servizio di pulizia si intende un'azione manuale o meccanica di rimozione di sostanze depositate, fuoriuscite o prodotte dai componenti dell'impianto durante il loro funzionamento ed il loro smaltimento in discarica nei modi conformi alle leggi. Per tutta la durata del contratto il Fornitore avrà l'obbligo di curare la pulizia di tutte le superfici che costituiscono gli involucri esterni degli impianti affidati, nonché di tutti gli ambienti appositamente destinati ad ospitare le apparecchiature connesse al servizio. Stessa considerazione vale per tutte le attrezzature di lavoro e gli arredi affidati al Fornitore per l'espletamento delle sue funzioni; tali attrezzature ed arredi saranno riconsegnati, alla fine del contratto, nello stesso stato in cui si trovavano alla consegna iniziale, fatto salvo il normale deterioramento per uso e vetustà. Per gli stessi fini, il Fornitore dovrà operare, ove necessario, interventi di ripristino edili, meccanici, elettrici compresi ritocchi alle verniciature antiruggine delle parti metalliche di tutti gli impianti. I prodotti per l'igiene quali i detergenti multiuso destinati alla pulizia di ambienti interni utilizzati dal Fornitore devono essere conformi ai Criteri Ambientali Minimi adottati dal Ministero dell'ambiente con DM del 24 maggio 2012 e s.m.i..</p>	<p>Il Fornitore deve garantire all'Amministrazione Contraente l'accesso al proprio Sistema Informativo per consentire la verifica dello stato delle attività/interventi .</p>	<p>Manutenzione ordinaria (par. 6.2) Capitolato Tecnico pag. 44</p>
--	--	---	---	---	--

	Manutenzione straordinaria	<p>La Manutenzione straordinaria consiste in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manutenzione di adeguamento: attività/interventi per adeguamento a modifiche normative e legislative -Manutenzione sostitutiva: attività/interventi di sostituzione parziale o totale di Unità tecnologiche o elementi tecnici per fine ciclo di vita o per obsolescenza; -Manutenzione a richiesta. Attività /interventi a richiesta della Amministrazioni aventi ad oggetto modifiche integrazione degli impianti esistenti 	<p>Se l'intervento di manutenzione straordinaria comporta una riduzione dei consumi energetici, il Fornitore ha l'obbligo a sue spese di fare richiesta ed ottenere i titoli di efficienza energetica, di cui ai decreti ministeriali del 20/07/2004 così come modificati ed integrati dai decreti ministeriali del 21/12/2007, per gli interventi dallo stesso realizzati nel corso di validità dei Contratti di Fornitura. I proventi derivanti dalla vendita dei titoli di cui sopra sono nella titolarità dell'Amministrazione per una quota pari al 50% del valore riconosciuta dal Fornitore attraverso l'emissione di note di credito per l'importo corrispondente.</p>	<p>Il Fornitore deve garantire all'Amministrazione Contraente l'accesso al proprio Sistema Informativo per consentire la verifica dello stato delle attività/interventi</p>	<p>Manutenzione straordinaria (par. 6.3) pag. 48 capitolato tecnico</p>
--	-----------------------------------	---	--	---	---

SERVIZIO DI ENERGY MANAGEMENT	Interventi di riqualificazione energetica	<p>Il Fornitore deve eseguire l'insieme delle attività e/o interventi di riqualificazione energetica del sistema edificio-impianto.</p>	<p>Gli interventi sono proposti dal Fornitore in seguito alle esigenze e/o opportunità energetiche individuate nel corso di sopralluoghi e attività di Check Energetico (Audit Preliminare di Fornitura) o eventualmente durante il contratto di fornitura. Il miglioramento dell'efficienza energetica viene misurato mediante la riduzione del dato di consumo così come descritto al successivo paragrafo 11.2. Affinchè il Fornitore possa individuare e proporre degli interventi di riqualificazione energetica è necessario il rispetto delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ l'intervento proposto deve consentire di individuare in modo chiaro e verificabile il risparmio ottenuto, nonché indicare l'etichettatura energetica comunitaria di cui alla Dir. 2010/30/UE, al D.Lgs. 104/2012 e s.m.i. ○ L'intervento proposto non deve diminuire il servizio e la funzionalità degli impianti, né creare alcun tipo di disagio all'Amministrazione ○ L'intervento proposto deve essere realizzato nel rispetto di tutte le normative vigenti. Se l'intervento necessita di autorizzazioni alla realizzazione da parte di Enti Amministrativi o Enti di controllo (Comuni, Province, regioni, Enti Statali, VV.F, ISPESL, ASL, ecc.), il Fornitore deve farsi carico dell'espletamento delle relative pratiche autorizzative sostenendone i costi e sollevando l'Amministrazione contraente da ogni responsabilità in merito, anche se la stessa Amministrazione risulti titolare delle suddette autorizzazioni. L'inizio delle opere di realizzazione dell'intervento è subordinato al rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie 	<p>Impegno contrattuale</p>	<p>Interventi di riqualificazione e energetica (par. 11.1) pag. 73 capitolato tecnico</p>
--------------------------------------	--	---	---	-----------------------------	---

		<p>Il Fornitore, qualora, non fosse presente, è tenuto a realizzare ed installare, a sua cura e spese, un sistema, o un sistema per tipo di impianto, di gestione e monitoraggio a distanza degli impianti coerente con i servizi attivati</p>	<p>Il sistema deve essere in grado di gestire e controllare gli impianti mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> o una o più unità centrale operativa, presso il Fornitore, dotata di personal computer o una o più unità centrale (in sola lettura), presso l'Amministrazione, dotata di personal computer o una o più unità di processo remota dislocata nei vari impianti o più sonde di rilevazione della temperatura interna e dell'umidità relativa del Luogo id Fornitura 	<p>I dati rilevati dal sistema di gestione e monitoraggio a distanza devono essere accessibili, in sola lettura, direttamente dall'Amministrazione al fine di consentirle di verificare il corretto svolgimento dell'attività da parte del Fornitore, di verificare lo stato generale del sistema, lo stato di funzionamento degli impianti e le temperature e l'umidità relativa all'interno dei Luoghi di Fornitura. Inoltre l'Amministrazione deve avere la possibilità di interrogare il database per gli orari di funzionamento e di stampare i dati storici delle grandezze caratteristiche degli impianti o gruppi di essi. Lo stato degli allarmi e la loro gestione deve essere controllabile dall'Amministrazione in tempo reale mentre i dati del sistema devono essere resi disponibili all'interno del sistema informativo (integrato al sistema di Telegestione e Telecontrollo degli impianti termici) e devono essere scaricabili anche attraverso report settimanali.</p>	<p>Telegestione e telecontrollo (par. 11.4) pag. 89 capitolato tecnico</p>
--	--	--	---	--	--

		<p>Il Fornitore dovrà garantire la produzione di un Attestato di Prestazione Energetica (APE) per ognuno degli edifici e delle unità immobiliari, oggetto del Servizio Energia "A" al momento della sottoscrizione dell'Ordinativo Principale di Fornitura, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. ed in ottemperanza al Decreto 26 giugno 2015 "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" e s.m.i. e dovrà renderlo disponibile all'Amministrazione Contraente.</p>	<p>L'APE dovrà essere prodotto secondo quanto previsto al D.Lgs. 115/2008, articolo 18, comma 6, secondo le Linee guida nazionali per la Certificazione Energetica degli edifici (DECRETO 26 giugno 2015. Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno del 2009) e secondo le modalità definite dalla normativa cogente a livello regionale. L'APE dovrà essere rinnovato dal Fornitore entro un anno dalla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica (per gli immobili interessati dagli interventi). Il Fornitore si impegna altresì ad aggiornare l'Attestato di Prestazione Energetica, nel corso della durata del contratto, secondo i termini di aggiornamento previsti dalla normativa vigente. La mancata produzione od aggiornamento dell'APE darà luogo all'applicazione della penale di cui al paragrafo 14.</p>	<p>Attestato di certificazione energetico</p>	<p>Certificazione energetica (par. 11.6) pag. 93 capitolato tecnico</p>
--	--	--	--	---	---

4.3 Servizio Tecnologico Climatizzazione Estiva "C"

Ambiti e aspetti		Tipologia di intervento	Dettaglio meccanismo/intervento	Modalità di verifica	Rif. Documenta le
GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE					
	Manutenzione ordinaria e straordinaria	Per tutta la durata del Contratto, il Fornitore è responsabile della corretta gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti oggetto dei servizi attivati dall'Amministrazione	<p>Il Fornitore deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> rispettare gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 2 luglio 2015, n. 111 e s.m.i. che corregge ed integra il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 39 di recepimento della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas effetto serra nel caso in cui l'impianto rientri nel campo di applicazione previsto dalla normativa Emissioni Trading Fornire ed installare, all'interno ed all'esterno di ciascun edificio, apposite targhe/cartelloni che informino i dipendenti ed il pubblico che il servizio Energia ed il Servizio Energetico Elettrico erogati nel rispetto dei CAM. Tali targhe/cartelloni devono riportare almeno le seguenti informazioni: 1) estremi del DM di approvazione del CAM 2) valore dei consumi energetici annui distinti per singola fonte energetica 3) fonti energetiche utilizzate nell'appalto 	Il Fornitore deve garantire all'Amministrazione Contraente l'accesso al proprio Sistema Informativo per consentire la verifica dello stato delle attività/interventi.	Gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti (par. 6) pag. 40 Capitolato Tecnico

	Gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti	<p>Per tutta la durata del contratto il Fornitore è tenuto ad effettuare una corretta manutenzione ordinaria degli impianti oggetto del servizio ordinato</p>	<p>All'interno del servizio di Manutenzione Ordinaria rientra il servizio di pulizia. Per pulizia si intende un'azione manuale o meccanica di rimozione di sostanze depositate, fuoriuscite o prodotte dai componenti dell'impianto durante il loro funzionamento ed il loro smaltimento in discarica nei modi conformi alle leggi. Per tutta la durata del contratto il Fornitore avrà l'obbligo di curare la pulizia di tutte le superfici che costituiscono gli involucri esterni degli impianti affidati, nonché di tutti gli ambienti appositamente destinati ad ospitare le apparecchiature connesse al servizio. Stessa considerazione vale per tutte le attrezzature di lavoro e gli arredi affidati al Fornitore per l'espletamento delle sue funzioni; tali attrezzature ed arredi saranno riconsegnati, alla fine del contratto, nello stesso stato in cui si trovavano alla consegna iniziale, fatto salvo il normale deterioramento per uso e vetustà. Per gli stessi fini, il Fornitore dovrà operare, ove necessario, interventi di ripristino edili, meccanici, elettrici compresi ritocchi alle verniciature antiruggine delle parti metalliche di tutti gli impianti. I prodotti per l'igiene quali i detergenti multiuso destinati alla pulizia di ambienti interni utilizzati dal Fornitore devono essere conformi ai Criteri Ambientali Minimi adottati dal Ministero dell'ambiente con DM del 24 maggio 2012 e s.m.i..</p>	<p>Il Fornitore deve garantire all'Amministrazione Contraente l'accesso al proprio Sistema Informativo per consentire la verifica dello stato delle attività/interventi.</p>	<p>Manutenzione ordinaria (par. 6.2) Capitolato Tecnico pag. 44</p>
--	---	---	--	--	---

	Manutenzione straordinaria	<p>La Manutenzione straordinaria consiste in:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Manutenzione di adeguamento: attività/interventi per adeguamento a modifiche normative e legislative -Manutenzione sostitutiva: attività/interventi di sostituzione parziale o totale di Unità tecnologiche o elementi tecnici per fine ciclo di vita o per obsolescenza; -Manutenzione a richiesta. Attività /interventi a richiesta della Amministrazioni aventi ad oggetto modifiche integrazione degli impianti esistenti 	<p>Se l'intervento di manutenzione straordinaria comporta una riduzione dei consumi energetici, il Fornitore ha l'obbligo a sue cure spese di fare richiesta ed ottenere i titoli di efficienza energetica, di cui ai decreti ministeriali del 20/07/2004 così come modificati ed integrati dai decreti ministeriali del 21/12/2007, per gli interventi dallo stesso realizzati nel corso di validità dei Contratti di Fornitura. I proventi derivanti dalla vendita dei titoli di cui sopra sono nella titolarità dell'Amministrazione per una quota pari al 50% del valore riconosciuta dal Fornitore attraverso l'emissione di note di credito per l'importo corrispondente.</p>	<p>Il Fornitore deve garantire all'Amministrazione Contraente l'accesso al proprio Sistema Informativo per consentire la verifica dello stato delle attività/interventi.</p>	<p>Manutenzion e straordinaria (par. 6.3) pag. 48 capitolato tecnico</p>
--	-----------------------------------	--	---	--	--

SERVIZIO DI ENERGY MANAGEMENT	Telegestione e Telecontrollo	<p>Il Fornitore, qualora, non fosse presente, è tenuto a realizzare ed installare, a sua cura e spese, un sistema, o un sistema per tipo di impianto, di gestione e monitoraggio a distanza degli impianti coerente con i servizi attivati</p>	<p>Il sistema deve essere in grado di gestire e controllare gli impianti mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> o una o più unità centrale operativa, presso il Fornitore, dotata di personal computer o una o più unità centrale (in sola lettura), presso l'Amministrazione, dotata di personal computer o una o più unità di processo remota dislocata nei vari impianti o più sonde di rilevazione della temperatura interna e dell'umidità relativa del Luogo id Fornitura 	<p>I dati rilevati dal sistema di gestione e monitoraggio a distanza devono essere accessibili, in sola lettura, direttamente dall'Amministrazione al fine di consentirle di verificare il corretto svolgimento dell'attività da parte del Fornitore, di verificare lo stato generale del sistema, lo stato di funzionamento degli impianti e le temperature e l'umidità relativa all'interno dei Luoghi di Fornitura. Inoltre l'Amministrazione deve avere la possibilità di interrogare il database per gli orari di funzionamento e di stampare i dati storici delle grandezze caratteristiche degli impianti o gruppi di essi. Lo stato degli allarmi e la loro gestione deve essere controllabile dall'Amministrazione in tempo reale mentre i dati del sistema devono essere resi disponibili all'interno del sistema informativo (integrato al sistema di Telegestione e Telecontrollo degli impianti termici) e devono essere scaricabili anche attraverso report settimanali.</p>	<p>Telegestione e telecontrollo (par. 11.4) pag. 89 capitolato tecnico</p>
-------------------------------	------------------------------	--	---	--	--

4.4 Servizio Tecnologico Impianti elettrici "D"

Ambiti e aspetti		Tipologia di intervento	Dettaglio meccanismo/intervento	Modalità di verifica	Rif. documentale
GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI IMPIANTI ELETTRICI	Manutenzione ordinaria e straordinaria		Il Fornitore deve:		Gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti (par. 6) pag. 40 Capitolato Tecnico
		Per tutta la durata del Contratto, il Fornitore è responsabile della corretta gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti oggetto dei servizi attivati dall'Amministrazione	<ul style="list-style-type: none"> rispettare gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 2 luglio 2015, n. 111 e s.m.i. che corregge ed integra il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 39 di recepimento della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas effetto serra nel caso in cui l'impianto rientri nel campo di applicazione previsto dalla normativa Emissioni Trading Fornire ed installare, all'interno ed all'esterno di ciascun edificio, apposite targhe/cartelloni che informino i dipendenti ed il pubblico che il servizio Energia ed il Servizio Energetico Elettrico erogati nel rispetto dei CAM. Tali targhe/cartelloni devono riportare almeno le seguenti informazioni: 1) estremi del DM di approvazione del CAM 2) valore dei consumi energetici annui distinti per singola fonte energetica 3) fonti energetiche utilizzate nell'appalto 	<p>Il Fornitore deve garantire all'Amministrazione Contraente l'accesso al proprio Sistema Informativo per consentire la verifica dello stato delle attività/interventi</p>	

	Manutenzione ordinaria	<p>Per tutta la durata del contratto il Fornitore è tenuto ad effettuare una corretta manutenzione ordinaria degli impianti oggetto del servizio ordinato</p>	<p>All'interno del servizio di Manutenzione Ordinaria rientra il servizio di pulizia. Per servizio di pulizia si intende un'azione manuale o meccanica di rimozione di sostanze depositate, fuoriuscite o prodotte dai componenti dell'impianto durante il loro funzionamento ed il loro smaltimento in discarica nei modi conformi alle leggi. Per tutta la durata del contratto il Fornitore avrà l'obbligo di curare la pulizia di tutte le superfici che costituiscono gli involucri esterni degli impianti affidati, nonché di tutti gli ambienti appositamente destinati ad ospitare le apparecchiature connesse al servizio. Stessa considerazione vale per tutte le attrezzature di lavoro e gli arredi affidati al Fornitore per l'espletamento delle sue funzioni; tali attrezzature ed arredi saranno riconsegnati, alla fine del contratto, nello stesso stato in cui si trovavano alla consegna iniziale, fatto salvo il normale deterioramento per uso e vetustà. Per gli stessi fini, il Fornitore dovrà operare, ove necessario, interventi di ripristino edili, meccanici, elettrici compresi ritocchi alle verniciature antiruggine delle parti metalliche di tutti gli impianti. I prodotti per l'igiene quali i detergenti multiuso destinati alla pulizia di ambienti interni utilizzati dal Fornitore devono essere conformi ai Criteri Ambientali Minimi adottati dal Ministero dell'ambiente con DM del 24 maggio 2012 e s.m.i..</p>	<p>Il Fornitore deve garantire all'Amministrazione Contraente l'accesso al proprio Sistema Informativo per consentire la verifica dello stato delle attività/interventi</p>	<p>Manutenzione ordinaria (par. 6.2) Capitolato Tecnico pag. 44</p>
--	-------------------------------	---	---	---	---

	Manutenzione straordinaria	<p>La Manutenzione straordinaria consiste in:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Manutenzione di adeguamento: attività/interventi per adeguamento a modifiche normative e legislative -Manutenzione sostitutiva: attività/interventi di sostituzione parziale o totale di Unità tecnologiche o elementi tecnici per fine ciclo di vita o per obsolescenza; -Manutenzione a richiesta. Attività /interventi a richiesta della Amministrazioni aventi ad oggetto modifiche integrazione degli impianti esistenti 	<p>Se l'intervento di manutenzione straordinaria comporta una riduzione dei consumi energetici, il Fornitore ha l'obbligo a sue cure spese di fare richiesta ed ottenere i titoli di efficienza energetica, di cui ai decreti ministeriali del 20/07/2004 così come modificati ed integrati dai decreti ministeriali del 21/12/2007, per gli interventi dallo stesso realizzati nel corso di validità dei Contratti di Fornitura. I proventi derivanti dalla vendita dei titoli di cui sopra sono nella titolarità dell'Amministrazione per una quota pari al 50% del valore riconosciuta dal Fornitore attraverso l'emissione di note di credito per l'importo corrispondente.</p>	<p>Il Fornitore deve garantire all'Amministrazione Contraente l'accesso al proprio Sistema Informativo per consentire la verifica dello stato delle attività/interventi</p>	<p>Manutenzione straordinaria (par. 6.3) pag. 48 capitolato tecnico</p>
--	-----------------------------------	--	---	---	---

SERVIZIO DI ENERGY MANAGEMENT	Telegestione e Telecontrollo	<p>Il Fornitore, qualora, non fosse presente, è tenuto a realizzare ed installare, a sua cura e spese, un sistema, o un sistema per tipo di impianto, di gestione e monitoraggio a distanza degli impianti coerente con i servizi attivati</p>	<p>Il sistema deve essere in grado di gestire e controllare gli impianti mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> o una o più unità centrale operativa, presso il Fornitore, dotata di personal computer o una o più unità centrale (in sola lettura), presso l'Amministrazione, dotata di personal computer o una o più unità di processo remota dislocata nei vari impianti o più sonde di rilevazione della temperatura interna e dell'umidità relativa del Luogo id Fornitura 	<p>I dati rilevati dal sistema di gestione e monitoraggio a distanza devono essere accessibili, in sola lettura, direttamente dall'Amministrazione al fine di consentirle di verificare il corretto svolgimento dell'attività da parte del Fornitore, di verificare lo stato generale del sistema, lo stato di funzionamento degli impianti e le temperature e l'umidità relativa all'interno dei Luoghi di Fornitura. Inoltre l'Amministrazione deve avere la possibilità di interrogare il database per gli orari di funzionamento e di stampare i dati storici delle grandezze caratteristiche degli impianti o gruppi di essi. Lo stato degli allarmi e la loro gestione deve essere controllabile dall'Amministrazione in tempo reale mentre i dati del sistema devono essere resi disponibili all'interno del sistema informativo (integrato al sistema di Telegestione e Telecontrollo degli impianti termici) e devono essere scaricabili anche attraverso report settimanali.</p>	<p>Telegestione e telecontrollo (par. 11.4) pag. 89 capitolato tecnico</p>
-------------------------------	------------------------------	--	---	--	--

4.5 Servizio DI Energy Management "E"

Ambiti e aspetti		Tipologia di intervento	Dettaglio meccanismo/intervento	Modalità di verifica	Rif. documentale
SERVIZIO DI ENERGY MANAGEMENT	Interventi di riqualificazione energetica		<p>Gli interventi sono proposti dal Fornitore in seguito alle esigenze e/o opportunità energetiche individuate nel corso di sopralluoghi e attività di Check Energetico (Audit Preliminare di Fornitura) o eventualmente durante il contratto di fornitura. Il miglioramento dell'efficienza energetica viene misurato mediante la riduzione del dato di consumo così come descritto al successivo paragrafo 11.2. Affinchè il Fornitore possa individuare e proporre degli interventi di riqualificazione energetica è necessario il rispetto delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ l'intervento proposto deve consentire di individuare in modo chiaro e verificabile il risparmio ottenuto, nonché indicare l'etichettatura energetica comunitaria di cui alla Dir. 2010/30/UE, al D.Lgs. 104/2012 e s.m.i. ○ L'intervento proposto non deve diminuire il servizio e la funzionalità degli impianti, né creare alcun tipo di disagio all'Amministrazione ○ L'intervento proposto deve essere realizzato nel rispetto di tutte le normative vigenti. Se l'intervento necessita di autorizzazioni alla realizzazione da parte di Enti Amministrativi o Enti di controllo (Comuni, Province, regioni, Enti Statali, VV.F, ISPEL,ASL, ecc.), il Fornitore deve farsi carico dell'espletamento delle relative pratiche autorizzative sostenendone i costi e sollevando l'Amministrazione contraente da ogni responsabilità in merito, anche se la stessa Amministrazione risulti titolare delle suddette autorizzazioni. L'inizio delle opere di realizzazione dell'intervento è subordinato al rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie 	Impegno contrattuale	Interventi di riqualificazione energetica (par. 11.1) pag. 73 del Capitolato Tecnico
		Il Fornitore deve eseguire l'insieme delle attività e/o interventi di riqualificazione energetica del sistema edificio-impianto.			

	Telegestione e Telecontrollo	<p>Il Fornitore, qualora, non fosse presente, è tenuto a realizzare ed installare, a sua cura e spese, un sistema, o un sistema per tipo di impianto, di gestione e monitoraggio a distanza degli impianti coerente con i servizi attivati</p>	<p>Il sistema deve essere in grado di gestire e controllare gli impianti mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> o una o più unità centrale operativa, presso il Fornitore, dotata di personal computer o una o più unità centrale (in sola lettura), presso l'Amministrazione, dotata di personal computer o una o più unità di processo remota dislocata nei vari impianti o più sonde di rilevazione della temperatura interna e dell'umidità relativa del Luogo id Fornitura 	<p>I dati rilevati dal sistema di gestione e monitoraggio a distanza devono essere accessibili, in sola lettura, direttamente dall'Amministrazione al fine di consentirle di verificare il corretto svolgimento dell'attività da parte del Fornitore, di verificare lo stato generale del sistema, lo stato di funzionamento degli impianti e le temperature e l'umidità relativa all'interno dei Luoghi di Fornitura. Inoltre l'Amministrazione deve avere la possibilità di interrogare il database per gli orari di funzionamento e di stampare i dati storici delle grandezze caratteristiche degli impianti o gruppi di essi. Lo stato degli allarmi e la loro gestione deve essere controllabile dall'Amministrazione in tempo reale mentre i dati del sistema devono essere resi disponibili all'interno del sistema informativo (integrato al sistema di Telegestione e Telecontrollo degli impianti termici) e devono essere scaricabili anche attraverso report settimanali.</p>	<p>Telegestione e telecontrollo (par. 11.4) pag. 89 capitolato tecnico</p>
--	-------------------------------------	--	---	--	--

		<p>Il Fornitore dovrà garantire la produzione di un Attestato di Prestazione Energetica (APE) per ognuno degli edifici e delle unità immobiliari, oggetto del Servizio Energia "A" al momento della sottoscrizione dell'Ordinativo Principale di Fornitura, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. ed in ottemperanza al Decreto 26 giugno 2015 "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" e s.m.i. e dovrà renderlo disponibile all'Amministrazione Contraente.</p>	<p>L'APE dovrà essere prodotto secondo quanto previsto al D.Lgs. 115/2008, articolo 18, comma 6, secondo le Linee guida nazionali per la Certificazione Energetica degli edifici (DECRETO 26 giugno 2015. Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno del 2009) e secondo le modalità definite dalla normativa cogente a livello regionale. L'APE dovrà essere rinnovato dal Fornitore entro un anno dalla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica (per gli immobili interessati dagli interventi). Il Fornitore si impegna altresì ad aggiornare l'Attestato di Prestazione Energetica, nel corso della durata del contratto, secondo i termini di aggiornamento previsti dalla normativa vigente. La mancata produzione od aggiornamento dell'APE darà luogo all'applicazione della penale di cui al paragrafo 14.</p>	<p>Attestato di certificazione energetica</p>	<p>Certificazione energetica (par. 11.6) pag. 93 capitolato tecnico</p>
--	--	--	--	---	---